

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1416

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Norma in materia di trattamento previdenziale  
degli operatori della pesca

*Presentata il 5 giugno 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, penalizza fortemente i pescatori delle acque interne e quelli fino a 13 miglia costiere, consentendo di ottenere contributi fino a 35 settimane lavorative contro le 52 tradizionali.

D'altronde, le condizioni di ristrettezze economiche per la maggior parte dei pe-

scatori di cui alla legge n. 250 del 1958, unite alla vita lavorativa gravosa, non consentono obiettivamente di pretendere da loro un'aliquota maggiorata di prelievo per il recupero delle settimane rimanenti.

Da tali considerazioni deriva il senso della presente proposta di legge a beneficio delle migliaia di persone che si affaticano per anni ed ottengono una pensione miserevole.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Ai fini del trattamento previdenziale, agli operatori della pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non si applica il disposto di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.